

TORNATA DEL 14 MAGGIO 1850

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Congedo — Omaggio — Presentazione dei progetti di legge per sovvenzione agli uffiziali italiani che presero parte alla difesa di Venezia, e sullo stato degli uffiziali — Il primo è dichiarato d'urgenza — Discussione generale sul progetto di legge relativo alle pensioni e giubilazioni militari — Parole del regio commissario — Osservazioni dei senatori Colla, relatore, e Bava — Chiusura della discussione generale — Adozione dell'articolo 1 — Articolo 2 — Emendamento del senatore Franzini — Osservazioni del regio commissario e dei senatori De Sonnaz, Colla, Bava, e Di Pamparato — Emendamento del senatore Bava — Approvazione del medesimo, e del secondo alinea dell'articolo 2 del Ministero — Articoli 3 e 4 — Articolo unico proposto dalla Commissione in surrogazione degli articoli 3 e 4 — Spiegazione del relatore —*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.
(Il processo verbale è letto ed approvato.)

CONGEDO — OMAGGIO.

PRESIDENTE. Debbo comunicare alla Camera un desiderio dell'onorevolissimo presidente del Senato barone Manno, di ottenere cioè un congedo di 8 giorni per ristabilire la sua mal ferma salute.

(Il Senato accorda.)
(Il dottore Bertani fa omaggio al Senato d'un suo opuscolo.)

PRESENTAZIONE E DICHIARAZIONE D'URGENZA DI UN PROGETTO DI LEGGE PER MAGGIORE SPESA IN ASSEGNO AGLI UFFICIALI DI TERRA E DI MARE CHE PRESERO PARTE ALLA DIFESA DI VENEZIA; DI ALTRO SULLO STATO DEGLI UFFICIALI; NON CHE DI UN DECRETO DI NOMINA A COMMISSARIO REGIO DEL COLONNELLO DI PETTINGENGO.

PRESIDENTE. Il ministro della guerra ha la parola.

LA MARMORA, ministro della guerra, presenta i due surriferiti progetti di legge. (Vedi vol. Documenti, pag. 632 e 670.)

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della guerra della presentazione dei due progetti di cui testè lesse le apposite relazioni, e quindi del deposito nella segreteria del decreto col quale è nominato il colonnello Di Pettinengo per fare le parti di regio commissario nella discussione che sta per aprirsi.

LA MARMORA, ministro della guerra. Pregherei il Senato di trattare d'urgenza la legge semplicissima per la sovvenzione da darsi agli esuli di Venezia.

PRESIDENTE. Domandava prima al Senato se intendeva di rimandare agli uffizi la legge sullo stato degli uffiziali, o se intende rimandarla ad una speciale Commissione.

COLLA. È meglio sia rimandata agli uffizi.

PRESIDENTE. Chi crede che si debba rimandare agli uffizi voglia levarsi.

(Il Senato approva il rinvio agli uffizi.)

Domanderò in seguito al Senato se intende discutere d'urgenza la legge per le sovvenzioni da accordarsi agli uffiziali italiani che presero parte alla difesa di Venezia.

(Il Senato approva l'urgenza.)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE INTORNO ALLE PENSIONI E GIUBILAZIONI MILITARI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama alla discussione del progetto di legge relative alle pensioni e giubilazioni militari di cui ieri fu fatta relazione. Domanderò se è necessario di dar lettura del progetto stesso. (No! no!)

La parola è al commissario regio.

DI PETTINGENGO, commissario regio. Prima che si dia incominciamento alla discussione della legge che vi è sottoposta, onorevolissimi senatori, siami concesso di richiamarvi alla memoria la necessità e la giustizia della medesima, come una fra le più essenziali per l'esercito.

Ed in questo intendimento, nell'interesse cioè della riuscita della legge, io mi fo a pregare ciascuno di voi di volersi convincere della convenienza di non esporre al pericolo di troppo lungo ritardo l'adozione stessa della legge, siccome la vostra stessa Commissione si dimostrò convinta pel mezzo del suo onorevole relatore al secondo alinea della sua relazione.

Un tale pericolo si farebbe a mio avviso realtà qualora la legge venisse di bel nuovo esaminata e discussa sotto altri punti di vista e considerazioni diverse di quanto lo fu già per la prima volta.

Non è già che sia mio intendimento d'indurvi ad approvare la legge tal quale vi viene per questa seconda volta presentata, ma solo farvi presente che maggior male ne conseguirebbe per nuove mutazioni, di quanto sia per conseguirne da taluna disposizione differentemente interpretata e pur sempre soggetta a controversia. È qui il caso di avvertire che talora il meglio è nemico del bene; è questo bene d'uopo di conseguire nell'interesse di quell'esercito che tanta fede pone nel Parlamento.

A voi tutti è noto come la legge che vi è sottoposta sia specialmente intenta a rimeritare in modo equo e conveniente coloro che pei vigenti regolamenti o sono interamente dimenticati o non convenientemente provvisti; a rimeritare in ispecial modo coloro che si presentano a voi, o monchi o straziati;

da ferite, o per essi, che fidenti in voi gloriosamente caddero in guerra, le loro vedove, i figli loro.

Oltre ai sentimenti di giustizia che informano questa legge, a vantaggio dell'esercito, non è a dimenticare la convenienza per parte del Governo di poter far in seguito di essa un computo esatto dell'ammontare delle pensioni, nella formazione dei bilanci, se questi debbono alfine divenire normali.

Sporte quindi le debite grazie al relatore per l'accennata convenienza di accelerare l'adozione della legge, mi permetterà di osservargli che dal ministro della guerra non possansi ammettere le due osservazioni che gli sono fatte sul proposito delle non ancora presentate leggi sulle ritenenze e quella sullo stato degli ufficiali.

Intorno alla prima ricorderò al Senato come il ministro della guerra, allorquando nella prima discussione ammetteva ed accettava la massima delle ritenenze, dichiarasse nulla di meno di non attuarla fino a che non vi supplisse ai tenui stipendi dei militari negl' infimi gradi anche dell'ufficialità. Inoltre, io credo che il modo con cui è espresso l'articolo 6 allontani dal ministro una tale osservazione, inquantochè in detto articolo è detto: « che i militari andranno soggetti ad una ritenenza sulle loro paghe, la quale sarà determinata da una legge generale intorno la ritenenza sugli stipendi dei pubblici funzionari. »

Ora la legge sulle ritenenze dovendo riflettere tutti i pubblici funzionari indistintamente, egli non doveva nè poteva proporre una data legge, la quale riguardasse soltanto i militari.

Per quanto riguarda la legge sullo stato degli ufficiali, riesce in oggi vana ogni mia parola perchè fu dal ministro della guerra testè presentata.

Il ritardo frapposto a tale presentazione non vuolsi ascrivere a non curanza: gli onorevoli senatori che qui siedono, e che fanno anche parte del Congresso permanente della guerra, ben sanno come questa legge, una delle più importanti fra le organiche dell'esercito, sia stata studiata nel Ministero e dallo stesso Congresso emendata successivamente e nuovamente elaborata, affinchè essa riesca quanto più possibile perfetta.

COLLA, relatore. Prendo la parola soltanto per una spiegazione intorno a ciò che fu osservato dalla Commissione in ordine alla mancanza della presentazione di alcuni documenti che sarebbero stati indispensabili nella discussione di questa legge.

Il regio commissario ha creduto che le osservazioni (non dirò rimproveri, perchè la Commissione non ne ha fatto e non deve farne nessuno), che le osservazioni mosse relativamente alla legge sulle pensioni militari fossero rivolte al ministro della guerra. Questo non è, perchè sappiamo che la legge delle ritenenze sulle pensioni dei militari dev'essere comune con quelle sugl'impiegati d'ogni natura.

Le osservazioni della Commissione sono indirizzate solamente a dimostrare che mentre si pensa ad accrescere le spese, le quali di certo saranno accresciute colla legge di cui ci occupiamo, il Governo si mostrasse egualmente sollecito nell'accrescere i mezzi con cui sopperire a siffatte spese.

MAVA. Les inconvénients que M. le rapporteur vous a signalés dans la présente loi exigeraient peut-être que le Sénat modifiât encore quelques-uns de ses articles; mais le besoin de mettre cette loi en exécution se fait tellement sentir, les familles et l'armée l'invoquent avec tant de ferveur, pour voir enfin leur avenir fixé, que je me détermine volontiers à fermer les yeux sur les imperfections que peut être elle contient encore, et que je viens vous demander de lui donner

votre sanction, afin aussi de mettre un terme aux sollicitations et même à l'arbitraire dont souvent le Gouvernement est obligé d'user en l'absence de la loi.

Par votre approbation, nous sortirons enfin du provisoire, nous commencerons à jeter la base de l'édifice protecteur sous lequel chaque militaire pourra s'abriter, sauf à l'étayer convenablement au fur et à mesure que nous discuterons les autres lois organiques, qu'il nous sera alors plus facile de mieux rédiger, parce que nous aurons un point de départ sur lequel s'appuiera notre système militaire; et le Ministère sera alors en situation de vous présenter les autres lois en harmonie avec celle-ci. Si au contraire vous en retardez l'adoption, il sera impossible de poursuivre de suite l'œuvre commencée, parce que dans notre métier tout se lie; vous ne pouvez impunément toucher à la loi dont il est ici question sans obliger le Gouvernement à modifier toutes les autres lois déjà bien avancées.

En raison de ces motifs, j'opine pour que le Sénat accorde à cette loi sa sanction pure et simple; si, cependant, le Sénat croit devoir faire une exception, pour l'article 43 qui concerne toutes les veuves et les orphelins des militaires morts antérieurement à cette loi, chose qui me paraît exorbitante à moi aussi, alors je lui demande de ne modifier que ce seul article.

PRESIDENTE. Nessuno più domandando la parola, pongo ai voti la chiusura della discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Leggo l'articolo 1:

« I militari dell'armata di terra hanno diritto alla giubilazione:

« 1° Per anzianità di servizio;

« 2° Per infermità o ferite incontrate per ragione di servizio. »

(È adottato.)

Leggo l'articolo 2:

« Il diritto alla giubilazione per anzianità è acquistato dai militari d'ogni grado dopo trent'anni di servizio.

Però godranno del diritto a questa giubilazione dopo venti anni di effettivo esercizio delle loro funzioni i cappellani e gli ufficiali sanitari dell'esercito. »

FRANZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

FRANZINI. La prima redazione della legge che dava il diritto di ritiro a 25 anni di servizio dei militari sino al tenente inclusivamente mi sembra più equa che quella che stabilisce questo diritto a 30 anni. La natura del servizio più duro e più faticoso per chi passa tutta o la più gran parte dei 25 anni di servizio negli ultimi gradi della milizia non può che logorare molto più presto l'individuo, mentre quegli che non serve nessuna o la menoma parte dei 25 anni in quei gradi dev'essere meno logoro in ragione diretta della minor fatica del servizio prestato, ed inversa dei maggiori mezzi di sostentamento che somministra un grado superiore. Così i capitani che a 25 anni di servizio nei tempi ordinari saranno per lo più sortiti dall'accademia, ben sostenuti, e non avendo mai fatto la vita del semplice soldato, potranno attendere facilmente la loro giubilazione ancora per cinque anni, mentre ciò non sarà così indifferente pel militari che dei 25 anni di servizio avranno passato una gran parte come semplici soldati o sott'ufficiali. All'età di 45 anni pochi saranno che potranno essere abili a lunghe marcie od a servizi faticosi; il semplice soldato lo sarà meno di qualunque altro, e la legge che fissa il *maximum* di età per l'arruolamento volontario a 35 anni deve persuaderci che il Governo stesso

suppone che a 45 anni non potrà più prestare un utile servizio.

Si dice che il soldato potrà per indisposizione al servizio attivo passare ai veterani ed agli invalidi, ed il ministro con ogni buona volontà, per riparare all'indisposizione degli ufficiali, cercherà a procurar loro un servizio meno faticoso; ma, astrazione fatta di altri inconvenienti e difficoltà ad osservarsi, io mi limito a rispondere che queste misure non sono sufficienti, e che un militare che ha pagato il suo tributo con maggior fatica alla patria, logorando maggiormente la sua vita, deve per compenso avere il diritto alla giubilazione cinque anni prima che quello che paga il suo tributo con minore fatica. Egli giustamente deve poterne profittare per ritirarsi in grembo alla sua famiglia, ove tanti interessi di diverso genere possono attirarlo, a preferenza di passare ai veterani, agli invalidi o ad impieghi di genere sedentario per quanto bene si assicuri che vi possano vivere. Al compenso poi che si addita nel maggiore assegnamento della pensione di ritiro per questi militari, io rispondo che ai militari di grado superiore nella tariffa si è pure aumentata la pensione di ritiro, senza che per essi militasse forse un corrispettivo riguardo.

Io voto adunque a che i militari sino al tenente inclusivamente abbiano diritto alla giubilazione dopo 25 anni di servizio.

Osservo poi ancora che coll'articolo 12 ai militari che hanno servito 30 anni nelle armi speciali si accorda la pensione del grado superiore purchè abbiano compiti 4 anni di servizio nel loro ultimo grado. Così ogni soldato avrà diritto alla pensione di caporale ed il furiere maggiore che avrà 4 anni di grado, compiendo 30 anni di servizio, godrebbe di una pensione di 900 lire, se questa non oltrepassasse la paga di attività del suo grado. Questa differenza di pensione di ritiro, di fronte a quella dei soldati e sott'ufficiali delle armi comuni, m'induce ad accordare a questi quasi per compenso il diritto alla pensione di ritiro dopo 25 anni di servizio, lasciando che quelli delle armi speciali abbiano facoltà di continuare il loro servizio sino a 30 anni. Osservo che qui non si tratta di ufficiali che per entrare nelle armi speciali hanno dovuto subire esami difficili. Statura e robustezza bastano ad entrare come soldati nelle armi speciali, nel resto non differiscono da molti delle armi comuni. Chè, se pochi vengono assoggettati a dar prova di abilità per entrare nelle compagnie operai, essi vi godono di un soprassoldo relativo, ed ammessi alla pensione di ritiro, possono, rientrando nella vita civile, continuare colla loro professione a procacciarsi un facile sostentamento per la loro vecchiaia.

Queste considerazioni m'inducono a proporre il seguente emendamento:

« Il diritto alla giubilazione per anzianità è acquistato dai militari sino al grado inclusivo di tenente dopo 25 anni di servizio.

« Il diritto di reciprocità per parte del Governo a giubilare quei militari sarà sospeso verso quelli delle armi speciali sino a che abbiano compito 30 anni di servizio.

« Però godranno del diritto alla giubilazione per anzianità di servizio, dopo 20 anni di effettivo esercizio delle loro funzioni, i cappellani e gli ufficiali sanitari dell'esercito. »

PRESIDENTE. Vorrebbe favorirmi il suo emendamento? (Il senatore Franzini glielo trasmette.)

DI PETTINENGO, commissario regio. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il commissario regio ha la parola.

DI PETTINENGO, commissario regio. È mia intenzione

di combattere l'emendamento proposto dall'onorevole signor senatore generale Franzini e di rispondere alle osservazioni che si contengono nella relazione intorno a questo secondo articolo. Inseguendo il pensiero prima manifestato sul principio della discussione, e tanto più insistendovi confortato dall'eccitamento fatto al Senato dall'onorevole senatore generale Bava, di procedere, cioè, all'approvazione della legge senza fare altra variazione al progetto di legge che per la seconda volta vi è presentato, nell'interesse dell'esercito io mi faccio a sostenere oggi ciò che, come commissario regio, ho avuto l'onore di sostenere in senso contrario la prima volta che ebbi l'onore di presentarmi a voi; nullameno ho viva convinzione che non mi si possa addurre la taccia d'inconsequenza in quanto che le condizioni di giubilazione sono nel nuovo progetto assai diverse da quello che li fossero nel primo.

Ognuno di voi, onorevolissimi senatori, avrà presente come il Governo prendesse l'iniziativa nella proposta di dar ragione a pensione ai soldati, sott'ufficiali e ufficiali subalterni compresi i capitani, dopo 25 anni di servizio, e come io cercassi di convincere i dissenzienti fra voi della convenienza e della equità di una tale disposizione. Le stesse ragioni ebbi luogo di esporre contro coloro che sostenevano massime contrarie nell'altra Camera a favore appunto di quella classe di militari, i quali, per le tante altre cause inerenti al servizio che da loro si esige, sono più soggetti alle privazioni e fatiche della vita militare.

Nullameno però, l'emendamento fu ammesso a maggioranza ed il Ministero lo accettò di buon grado, avuto riguardo che colle disposizioni sancite colla tariffa delle pensioni furono più largamente retribuiti gli ufficiali, sottotenenti e luogotenenti, a favore dei quali era largamente intesa la primitiva proposta. A favore dei quali, io dico, era specialmente diretta la proposta dell'ammissione a pensione dopo 25 anni di servizio, inquantochè per la medesima avevasi in mente di rimunerare quei buoni bass'ufficiali, i quali per leali servizi eransi acquistato il grado di ufficiale.

Ora un tal favore rispetto ai medesimi trovasi anche maggiore, inquantochè ottengono pensione superiore di quella proposta e quindi saranno posti in migliore condizione in avanzata età. Soggiungo ancora che per la nuova disposizione si rimerita con maggior misura e maggiormente si tutela la morale dell'esercito e l'interesse della finanza. E infatti, se l'individuo sarà reso inabile al servizio per cagione del servizio, sarà posto in migliore condizione; ma frattanto si userà per maggior spazio di tempo della pratica dei vecchi ufficiali in caso di servire; e qualora taluno di essi al 25° anno di servizio sia di mal sicura salute per cagione di servizio e si meriti speciali riguardi, il Ministero avrà sempre mezzo di venire a suo soccorso colla destinazione al battaglione veterani od invalidi, o nei servizi delle piazze, porgendogli così il mezzo di ultimare il tempo stabilito per acquistare il diritto al ritiro, senza riuscire pertanto di aggravio al tesoro; che se poi l'individuo non sarà più atto al servizio per cause indipendenti dalla vita militare e non sarà riconosciuto meritevole di speciali riguardi, sarà ammesso alla riforma, secondo le vigenti disposizioni o secondo quelle che saranno statuite nella legge sullo stato degli ufficiali.

In quanto ai sott'ufficiali e soldati, avverto che l'individuo, il quale dopo 25 anni sarà ancora soldato, non sarà al certo un individuo tanto meritevole per cui la patria debba far dei sacrifici. In quanto al bass'ufficiale avverto che quegli il quale dopo 25 anni sarà ancora in questo grado, potrà essere, come si suol dire, un buon soldato, avrà servito lodevolmente

secondo la propria capacità in questo grado, ma egli non è certamente dotato di quei mezzi che infallantemente lo avrebbero reso meritevole di gradi superiori. Tutti conosciamo l'avanzamento dell'esercito per poter affermare questa verità; onde è che questo sott'ufficiale ammesso ai veterani o agli invalidi, in cui gode a un dipresso la paga che godeva in attività, si troverà pure in tale condizione da poter vivere onoratamente, tanto più che continua a godere di tutti gli altri vantaggi in natura che sono accordati ai militari. Sappiamo inoltre che questi bassi ufficiali sono destinati per ordinanze ai vari uffici e godono un aumento di soldo. La disposizione promossa dal generale Franzini condurrebbe a ciò che non si avrebbero più nè soldati, nè bassi ufficiali per i battaglioni veterani; ora questi sono pure necessari; di essi si serve il Governo a risparmio di altre truppe per guarnigioni ne' forti ed in talune città ove è d'uopo avere della forza.

Non so veramente se sia qui il caso di entrare nella disposizione che riflette le armi speciali dichiarata all'articolo 11. *Ove il Senato desidera che s'imprenda la discussione di questo articolo io lo farò; ma intanto penso che qui non sta il parallelo fatto in questo articolo dal senatore Franzini tra la tariffa comune e quella dei corpi speciali: mi astengo quindi di fare le osservazioni in proposito colla discussione del detto articolo 11.*

Concludo quindi col dichiarare che l'emendamento votato dai deputati essendo tutto inteso a rimeritare i buoni sottufficiali, con più larga misura che le disposizioni proposte col primo progetto, il ministro della guerra lo mantiene, e vi prega nell'interesse della legge di accettare le conclusioni della vostra Commissione.

Vengo ora alle osservazioni fatte dalla Commissione intorno alle variazioni fatte all'articolo 2 del progetto.

Per opera del Senato nel primitivo progetto erano stati contemplati i professori, maestri ed altri impiegati dell'accademia militare i quali dai vigenti regolamenti e da speciali è concessa l'assimilazione ai gradi militari. Per le ragioni ventilate nella Camera dei deputati e che non credo necessario di tutte qui ripetere, il Governo acconsentì a togliere dalle disposizioni regolamentari previste dall'articolo 2 quelle riflettenti i professori, i maestri ed altri impiegati della regia accademia, semprechè le medesime si conservassero tali in apposito articolo della legge. Nell'accettare un tale emendamento, era intenzione del Governo di conservare verso gli onorevoli impiegati in discorso, e cofanto benemeriti, i vantaggi di cui godevano precedentemente, e una tale intenzione credevasi esplicitamente dichiarata dal modo stesso con cui è espresso il detto articolo, ossia: « che per l'avvenire a tutti quegli impiegati assimilati a gradi militari, a cui a tenore di regolamenti speciali è assegnata una pensione in ritiro. »

Ora i soldati professori e maestri venendo a godere, in caso di ritiro, di pensione in virtù dei regolamenti speciali dai quali sono retti, i medesimi e non altri regolamenti determinano le condizioni per conseguire la pensione, la quale vuole essere regolata dalla tariffa delle pensioni militari vigenti, giusta il grado al quale sono pareggiati.

Mi astengo per ora di addentrarmi nell'esame di tale articolo, riservandomi quando l'ordine della discussione mi ci conduca; limitandomi intanto di chiarire l'onorevole relatore della vera intenzione del Governo, conforme appunto a quella del Senato.

Quando la redazione dell'articolo 47 non sia abbastanza chiara per esprimere il concetto dichiarato, ammetterò gli opportuni emendamenti.

PRESIDENTE. Domanderò prima se l'emendamento Franzini è appoggiato.

(È appoggiato.)

DI SONNAZ. En appuyant l'amendement de mon honorable collègue, je prétends soutenir les droits des sous-officiers et des soldats, principalement de ceux qui font partie du corps de l'infanterie, parce que ce sont ceux qui s'usent le plus dans la longue carrière qu'ils parcourent: j'en ai acquis la preuve. Depuis que je suis officier général, en passant des revues de réformes, il m'est arrivé très-rarement de trouver dans l'infanterie un sous-officier de 45 ans, tandis que, ayant passé deux fois la revue des réformes au corps royal d'artillerie à Turin, j'en ai trouvé qui avaient 50 et 55 ans, et qui étaient encore aptes au service. Mais dans l'infanterie, je le répète, dans l'espace de 14 ans jusqu'à la guerre (car les revues d'inspection faites depuis la guerre ne peuvent compter pour les réformes qu'on doit opérer en raison de la seule durée du service), pendant ces 14 ans je n'ai pas trouvé 4 sous-officiers qui eussent 45 ans. On ne peut pas dire que ce soit pour eux un grand avantage de les placer dans les vétérans, parce qu'il est plus que probable qu'à l'âge de 45 ans ils n'auront plus l'aptitude nécessaire pour faire même le service sédentaire, car ce service exige encore une aptitude quelconque; il faut monter la garde, au moins dans quelques-unes des garnisons. Ainsi, je trouve l'amendement très-raisonnable, vu l'avantage qui en reviendrait aux sous-officiers des armes spéciales, de porter jusqu'à 30 ans le droit de retraite, parce qu'il est prouvé par l'expérience qu'il ne seraient pas aussi usés; mais il n'y a pas lieu de croire qu'en portant à 25 ans le terme du droit à la pension pour des soldats et officiers subalternes, qui seraient restés longtemps dans les emplois inférieurs de l'infanterie, il soient beaucoup à charge au Gouvernement, parce que nous en voyons bien peu qui puissent prendre leur retraite à cette époque.

M. le commissaire royal a dit que nous avons besoin de vétérans; eh bien, nous en aurons un nombre suffisant si on a droit plutôt à la retraite: il ne manquera pas de gens, qui depuis l'époque de 18 ans de service jusqu'à 25 ans pourront compléter les compagnies de vétérans.

Sans doute, il serait désirable, puisque cette loi est si impatiemment attendue, qu'il ne s'élevât pas de difficultés pour en retarder la sanction; mais comme on semble devoir amender quelques articles, il me semble que je puis avec confiance voter pour amendement dont il est question.

COLLA, relatore. La Commissione crede di avere bastantemente fatto palese nella sua relazione che l'opinione dei suoi membri non ha cessato d'essere pienamente favorevole a quella proposta che, scritta nel primo progetto del Ministero, era stata approvata dal Senato nella precedente discussione che ebbe luogo. Ma la cosa, signori, si presenta ora sotto un aspetto ben diverso da quello sotto cui si presentava a quella epoca. Allora si trattava di esaminare se il soldato, il bass'ufficiale e l'ufficiale subalterno che nel corso di 25 anni non ha potuto pervenire ad un grado maggiore di quello di tenente, meritasse un riguardo particolare attesa la quasi impossibilità in cui debbe trovarsi di poter giungere sino ai 30 anni che sono stabiliti per tutti i militari onde acquistare diritto alla pensione per anzianità, e si trattava egualmente di vedere se il provvedimento proposto dal Ministero fosse conveniente a riparare al male minacciato a questa classe di ottimi militari.

La questione era allora assai facile, poichè tutti siamo stati d'accordo nel riconoscere che questa gente, la quale debbe necessariamente sostenere fatiche assai dure e correre tutti i

pericoli maggiori che anche in tempo di pace si corrono dalla milizia, meritava veramente che le si avesse un riguardo. E poichè si trattava di provvedere a coloro che male potrebbero giungere sino ai 30 anni, sembrava il migliore, il più opportuno e più naturale provvedimento quello di raccorciare questo termine e ridurlo a 25 anni. Ma ora la questione si presenta, come dissi, sotto aspetto diverso. Ora si tratta non più di vedere se questi militari siano meritevoli di un riguardo, il che è da tutti concesso; si tratta di vedere se il provvedimento che si era da principio proposto dal Ministero sia migliore di quello che vi si è sostituito, cioè l'aumento delle giubilazioni delle pensioni di ritiro per gli ufficiali subalterni, e se questo provvedimento prima da noi approvato sia tanto migliore del secondo, che da noi si debba respingere questo per ristabilire il primo nella legge. E qui io prego, o signori, di permettermi che vi faccia un'osservazione tutta mia particolare.

Io sono intimamente persuaso che una differenza assai grande passa fra un progetto di legge che giunge ad una Camera prima di essere stato soggetto a discussione in un'altra, ed un progetto che giunge ad una Camera dopo aver sostenuto una lunga discussione in un'altra, dopo che emendamenti vi furono fatti a grande maggioranza, e dopo che il Ministero vi ha acconsentito. Certo io non metterò in dubbio che il Senato o la Camera qualunque siasi, che è chiamata a deliberare, non abbia piena libertà di voto; essa può deliberare come meglio avvisa; ma certo vi sono considerazioni assai gravi, vi sono riguardi per cui non occorre ch'io entri in spiegazioni davanti al Senato, i quali possono consigliare che si accettino quelle disposizioni per le quali non sia certa ed evidente la convenienza di respingerle per rimanerne fermi in un'altra.

Quest'evidenza, questa certezza la Commissione non l'ha trovata nella scelta fra i due provvedimenti che si propongono, cioè quello che vien proposto ora, e quello che lo era da principio. La Commissione, come già dissi, vede benissimo che il miglior rimedio per colui che non può aspettare i trent'anni è di buonificarli, come si suol dire, cinque anni, e di ammetterlo alla pensione di ritiro dopo soli venticinque anni; e per questo lato il provvedimento primo pare che fosse migliore di quello che ora si è adottato. Ma per altra parte si osserva, e con ragione, che gli ufficiali subalterni avranno un vantaggio assai maggiore coll'aumento alla pensione che è stato introdotto nella tariffa. Di più si osserva che questo vantaggio sarà molto più generale, perciocchè ne godranno anche gli ufficiali subalterni che saranno giubilati per infermità o per ferite, mentre invece del beneficio dei cinque anni godrebbero solamente coloro che sono giubilati per anzianità.

Rimarrebbe la difficoltà assai grave promossa ora dal senatore Franzini, e già prima anche dalla Commissione relativamente ai bassi ufficiali. Ma noi tutti sappiamo (e il Ministero ce l'ha fatto intendere) che vi sono veramente mezzi coi quali si può provvedere in certo qual modo a loro favore.

Rimane dunque la cosa in uno stato d'incertezza, rimangono, come la Commissione ha osservato, ragioni assai plausibili per l'uno e per l'altro sistema. La Commissione ha quindi creduto e continua a credere che il miglior avviso sia quello di accettare la legge come attualmente è proposta.

DI PATTINENGO, commissario regio. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al commissario regio.

DI PATTINENGO, commissario regio. L'onorevole senatore generale Sonnaz ha detto che egli prendeva la parola

per sostenere i diritti dei sott'ufficiali: questi diritti invero io non li conosco ancora; soltanto per la presente legge si consacrano dei diritti all'esercito che prima non aveva; in questo caso il ministro della guerra è geloso quanto altri mai dei diritti così dei sott'ufficiali di fanteria, come dei sott'ufficiali di cavalleria e di tutte le armi, e non solo dei sott'ufficiali, ma di tutti i gradi della milizia. Egli desidera di remunerare il soldato in modo equo in qualunque grado, arma e posizione ei sia. Né credo possasi opporre che si rechi danno all'esercito coll'accettare per limite di servizio per anzianità quello di trent'anni: ed invero noi siamo tuttora retti da regolamenti che concedono soltanto a trenta anni l'ammissione a ritiro; in Francia si concede allo stesso limite di tempo; in altri Stati, non retti, è vero, a sistema costituzionale, ma che pure in fatto militare si possono tenere in conto, non sono stabilite regole per pensione né ai sott'ufficiali, né ai soldati, e non si provvede per questi in altro modo che colla destinazione a battaglioni di guarnigione di fortezza e via discorrendo, i quali corrispondono ai nostri battaglioni di veterani e simili.

Non risponderò all'osservazione che ha addotta sul confronto dei sergenti di artiglieria a cinquant'anni con quelli di fanteria, in quanto che ho or ora soltanto dichiarato di rimandare all'articolo 11 tutte le discussioni che vogliono muovere intorno ai vantaggi accordati alle armi speciali. Trattandosi di stabilire un diritto, io credo che questo diritto vogliasi stabilire in modo esplicito, e non in virtù di confronto: all'articolo 11 si potranno fare quegli emendamenti che si crederanno opportuni in allora. Intanto io credo, e tanto più dopo l'osservazione fatta dal relatore della Commissione, che per la nuova disposizione godranno maggiormente coloro i quali saranno ammessi a ritiro per fatto di servizio, inquantochè conseguiranno pensioni che li porrà in posizione più agiata, e che soltanto quelli i quali ottengono pensioni per via di anzianità possono avere qualche danno per ritardata pensione.

Io prego quindi istantemente il Senato di voler mantenere la redazione del progetto di legge.

FRANZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Franzini ha la parola.

FRANZINI. Mi proverò a rispondere, quantunque poco avvezzo a parlare in pubblico.

Quanto ai vantaggi con cui il Ministero crede poter sopprimere in ordine a quegli uffiziali che possono andare sino ai 30 anni di servizio, ho già detto avervi qualche osservazione a fare. Ho comandato, ho servito ed ho sempre veduto che nel destinare gli individui a piazze più o meno faticose non si osserva sempre tutta la giustizia immaginabile. Vi sono tenenti, sottotenenti, che avranno un aspetto, per così dire, florido, e che possono promettere buon servizio per continuare nella loro attività. Potrebbero addurre che soffrono indisposizioni le quali non sono molto constatate, e che in conseguenza non possono permettere loro di continuare il servizio; ma con tutto ciò quelle non compaiono, e altri che avranno potuto guadagnare maggiormente la confidenza del loro superiore, godranno di quei vantaggi che il Ministero avrebbe voluto riservare per questi.

D'altra parte poi io non considero la legge, né sotto il rapporto degli uffiziali, né sotto quello dei sott'uffiziali e soldati; io la considero sotto il rapporto di tutti, e mi scusi il signor commissario regio, quando io ho parlato dell'articolo 12, io non ho voluto parlare di ciò che riguarda questo articolo, avendo assai cose a dire per tale effetto: ma volli stabilire un paragone; volli solamente far vedere che in se-

guito ai vantaggi che dall'articolo 12 sono riservati pei soldati particolarmente e per alcuni sott'ufficiali, fatto il paragone verso le armi comuni, trovava che questi erano in disavanzo. Per conseguenza credo che questo paragone momentaneo coll'articolo 12 poteva sussistere, perchè quando io avessi poi atteso all'articolo 12 per parlare delle pensioni a 25 anni di servizio, mi si sarebbe risposto che eravamo all'articolo 12, e che l'articolo 2 era già votato. Quanto alla difficoltà che vien fatta dal regio commissario, cioè di non trovar sott'ufficiali per i battaglioni veterani, ha già risposto il mio collega il senatore De Sonnaz.

D'altra parte, dico, il Governo lasci questa libertà a 25 anni di servizio di poter andarsene; chi trova maggior vantaggio a proseguire nella sua carriera la proseguirà, e chi non ne trova in essa, se ne anderà. E sarà una giustizia verso quei poveri soldati che avranno, direi, servito 25 anni di seguito, il poter rientrare nelle loro famiglie, ove ancora resterà loro qualche forza, per aiutare il fratello, il padre o la madre a potersi guadagnare il pane.

MAVA. Tout en persistant dans la réserve que j'ai eu l'honneur de soumettre au Sénat, et dans l'espérance qu'il voudra m'en tenir compte, je ne puis faire moins, si la loi est modifiée, que de soutenir l'idée de mes collègues les généraux Franzini et De Sonnaz; et aux raisons émises par eux je dois ajouter que, si pour de justes considérations la loi fait, dans l'article en discussion, une exception pour les aumôniers et les officiers de santé, je ne vois pas pourquoi on n'accorderait une égale faveur aux officiers subalternes, sous-officiers, caporaux et soldats.

Exiger de ces intéressantes catégories des militaires un service de 30 ans, comme de ceux dont les grades sont plus élevés, c'est leur demander presque l'impossible; car le militaire qui a vécu 25 ans dans les rangs inférieurs se trouve d'ordinaire tellement usé, qu'il n'est plus propre au service actif; l'instruction continuelle qu'il faut faire aux recrues à cause de notre système contingentiel, l'air souvent corrompu que l'on respire dans les chambrées de nos casernes improvisées, les fatigues, et surtout la totale abnégation que nous demandons aux soldats, sont des choses qui détruisent promptement leur physique; et vouloir les conserver dans les corps après 25 ans de service c'est y maintenir des militaires incapables de bien accomplir leurs devoirs.

Pour tous ces motifs, j'aurais ardemment souhaité que l'on eût conservé pour les officiers subalternes, les sous-officiers, les caporaux et soldats, le chiffre de 25 ans, qui leur donnait droit au minimum de la pension. Si cependant le Sénat croit devoir adopter les 30 ans de service, comme le lui propose la Commission, alors je lui demande de ne point forcer les sous-officiers, caporaux et soldats d'aller aux invalides ou aux vétérans, compléter les années de service qu'ils n'auront pu faire, et de leur laisser l'alternative, après avoir appartenu 20 ans à l'armée active, de prendre partie de la pension qui leur sera dévolue, proportionnellement aux années de service, ou bien d'entrer dans les corps qui prêtent un service sédentaire.

Pour cela, j'aurai l'honneur, après l'article 7 de la présente loi, de vous proposer la réadmission de l'ancien article 6, déjà approuvé par vous dans l'ancienne législation, avec quelques modifications.

DI PAMPANATO. Poche parole ho da aggiungere a quanto fu detto dagli onorevoli generali preopinanti sulle ragioni per cui potrei acquietarmi senza tema di errare. Debbo però anche appoggiare parte dell'emendamento del generale Franzini. Dico parte per non parlare di quanto

concerne i soldati, bass'ufficiali, ed ufficiali dei corpi speciali.

Di fatto, quali sono le persone cui tocca specialmente questo favore? Sono quelle precisamente che hanno percorso lunghi anni nella carriera del soldato, che non hanno mezzi pecuniari od istruzione per progredire speditamente, imperocchè ognuno vorrà concedere che chi ha mezzi di fortuna o d'intelletto, non prosegue 10, 15 o 20 anni nella dura carriera del soldato semplice; ma cercherà invece con pensione o senza, di far valere il suo personale altrimenti. La media del servizio dei sott'ufficiali precedentemente all'ultima campagna (parlando della cavalleria, che sola conosco a fondo) era di 14 anni, allorquando passavano ufficiali: ve ne erano non pochi di 16 e di 17 anni di servizio.

Ora, domando io, quale carriera immensa fosse aperta a questi disgraziati applicati da 17 anni in un servizio gravosissimo, e pervenuti dopo 15 o 16 anni a prendere le spalline? Dopo i 25 anni non erano certamente al di là di tenente e saranno pochi, come accennava il commissario regio, quelli che sono rimasti fino a 25 anni soldati o bass'ufficiali, poichè questi potevano avere demeriti od incapacità positiva per pervenire a gradi superiori.

Comunque sia, questi ufficiali dopo i 25 anni non traggono mezzi da casa loro, sono logori, affaticati e non possono continuare nel servizio. Mi si dice: si va al battaglione invalidi. Ma questa è una continuazione di servizio spese volte non troppo aggradevole, e allora questo povero uomo andrebbe a casa sua con una tenue pensione. Mi si accenna che se progredisce, a 30 anni avrà una pensione maggiore.

Questo è di fatto; ma se piacessegli di andare con una pensione minima, perchè togliergli questo vantaggio? Lasciatelo proseguire se gli talenta, ma lasciatelo anche andare a casa se vuole; e non obbligatelo a cinque anni di ritardo, chè l'interesse dell'armata non sarà per ciò compromesso; perchè o il ministro è obbligato a cercargli un posto per toglierlo dall'attività, o se lo si vuole lasciare ancora per cinque anni, non è più atto a servire. Se lo fu per 25 anni, non lo è più per gli altri 5 che se gli vogliono aggiungere: ma ripeto che questo cadendo sulle persone meno fornite di beni di fortuna od intelletto si debbono le medesime favori, perchè coloro che hanno beni di fortuna non continuano per 25 anni nella sola carriera del soldato. Perciò appoggio perfettamente sia il mantenimento della prima redazione presentata nella Sessione del 1849, sia parte dell'emendamento del generale Franzini.

DI SONNAZ. Domando la parola per dare una particolare risposta al signor commissario, il quale dice benissimo che chi è inabile sarà nel caso dopo 30 anni di prendere la giubilazione. Tenenti o sottotenenti avranno a godere l'aumento della paga che si è assegnata loro; ma questo non fa pei sott'ufficiali, ai quali i regolamenti antichi se non davano un diritto positivo alla pensione di giubilazione che a 30 anni di servizio, per altro consentivano a tutti i sott'ufficiali e soldati il diritto di passare, volendo, nei veterani, e non essendo più capaci a nulla all'epoca di 20 anni di servizio, di passare per diritto negli invalidi, il che sicuramente si può mantenere per una specie di giubilazione, ed io credo che un invalido, specialmente in grado di sergente, costi più al Governo che non la pensione che potrebbe dare ad uno che mandi a casa sua collocato a riposo nel medesimo grado.

COLLA, relatore. Io non prendo la parola per combattere l'opinione di coloro che credono essere convenevole la prima disposizione che riduceva a 25 anni il servizio per i bassi ufficiali e ufficiali subalterni (opinione che è altresì quella dei

membri della Commissione) sotto la riserva che io già ebbi l'onore di sottomettere al Senato. Ma credo bene di porre sott'occhio al Senato due osservazioni relative a ciò che si è detto intorno a una tale questione.

Uno degli onorevoli preopinanti ha voluto stabilire un confronto colla esposizione che si è fatta pei cappellani e per gli uffiziali. A questo riguardo mi permetto di ricordare al Senato che il motivo di questa eccezione è l'età in cui i cappellani, chirurghi e medici ponno intraprendere il servizio.

Il soldato può cominciare a 18 anni: ma il cappellano quando incomincerà non potrà mai avere e non conviene che abbia meno di 25 o 30 anni: il chirurgo dovrà anch'egli avere un'età molto più avanzata, essere giunto al compimento degli studi, aver sostenuto degli esami, ecc. Io dunque porto opinione che il confronto non sia accettabile.

Così pure mi pare che gli onorevoli nostri colleghi generali si siano intesi non poco commuovere per quei bassi uffiziali ed uffiziali subalterni, i quali dopo 25 anni di servizio si trovano in tale stato di salute che loro non consente di continuare il servizio. Ma io li prego di considerare che questa misura non si applica menomamente a tutti coloro i quali sono divenuti inabili a continuare il servizio per le fatiche militari; la qual cosa è facile a credere non che a dimostrare per tutti i militari, bass'uffiziali e soldati, ed anche per gli uffiziali subalterni. Per tutti questi sarà facile di rimuovere la questione dei 25 e dei 30 anni, facendo risultare che l'infirmità di cui sono afflitti, che l'inabilità loro a continuare il servizio proviene dalle fatiche militari, ed allora avranno diritto alla pensione come se contassero 30 anni di servizio.

Io credo dunque che la difficoltà non sia tanto grave, quanto ad alcuni è sembrata; perciò persisto anche a nome della Commissione nel mantenere ciò che si è proposto nella relazione.

DI PETTINENGO, commissario regio. Io mi fo debito di prevenire il Senato, che qualora si mettesse il limite di 25 e non di 30 anni, quando verrà la discussione della tariffa, bisognerà pure recarvi qualche mutazione.

Io credo di non poter ammettere la tariffa tale e quale è nel presente progetto, ma che invece dovrò far ritorno alla tariffa presentata secondo l'altra proposta di legge.

Mi credo però in dovere di avvertire che anche secondo questa nuova tariffa, la sorte dei bass'uffiziali e dei soldati è migliorata ben più di quello che lo sia secondo il regolamento del 1831; se poi la pensione de' veterani ed invalidi è tale, come lamentano alcuni generali, io credo che vi sarà sempre tempo con altre leggi e con altri provvedimenti per migliorare la loro condizione, o con un aumento di paghe, o con altri mezzi. D'altronde ciascun senatore ha la facoltà di prendere l'iniziativa e di far quelle proposte che crederà a tale riguardo.

BAVA. Le chapelain commence son service à 30 ans au plus tard; le soldat commence le sien à 20 ans. Après 20 ans de service, c'est-à-dire à 30 ans, le chapelain, l'officier de santé ont droit au minimum.

Je demande si pendant ces 20 ans de service, l'aumônier, l'officier de santé s'est usé comme s'userait le soldat qui est obligé de servir pendant 30 ans pour arriver à l'âge de 30 ans! C'est une chose impossible; le croire, c'est une vraie illusion.

Je ne marche pas à la remorque des autres, mais il me semble préférable de prendre chez nos voisins ce qui est bon et de laisser le mauvais. On dit que les règlements ont amélioré la position des sergents, caporaux et soldats; chaque sénateur peut à cet égard prendre l'initiative et faire des pro-

positions. Quant à moi, je soutiens que parmi les soldats il y a une certaine répugnance à entrer dans ces corps sédentaires, car ils ne peuvent pas jouir la nuit du repos qui leur est nécessaire; ils se trouvent au milieu de valetudinaires, et ce motif suffit pour faire naître chez eux la répugnance que je signale.

Je crois, comme le disait l'honorable général De Sonnaz, qu'il convient de les aider, en leur laissant une alternative que je propose, c'est-à-dire qu'après 20 ans de service il soit facultatif à cette classe intéressante de militaires de pouvoir opter, et par conséquent d'entrer aux vétérans, ou de prendre cette partie de pension qui leur serait dévolue d'après leurs services, pourvu qu'ils ne soient plus aptes à continuer leur service, et surtout que cela soit bien constaté.

PRESIDENTE. Darò nuovamente lettura dell'emendamento Franzini...

BAVA. (Interrompendo) Je désire soumettre au Sénat une observation. Il serait peut-être préférable de ne pas improviser les lois; il y a un article déjà rédigé par votre honorable Commission; article bien connu, longtemps discuté. Je propose formellement l'adoption de cet article.

PRAT. Mi unisco al voto dell'onorevole generale, perchè veramente non intenderei molto l'emendamento che è in discussione; non saprei che cosa s'intenda per quella reciprocità che sarebbe quasi un vantaggio per le armi speciali, mentre pare che non sia stato fatto con quell'intenzione.

PRESIDENTE. Domanderò prima di aprire la discussione, se la Commissione non ha proposto qualche emendamento su quest'articolo.

COLLA, relatore. Essa si riferisce all'articolo del progetto.

PRESIDENTE. Pregherei il senatore Bava a voiermi trasmettere il suo emendamento.

(Il senatore Bava la invia alla Presidenza.)

La proposta del senatore Bava sarebbe concepita nei termini seguenti:

- Hanno diritto alla giubilazione per anzianità di servizio:
- Gli uffiziali generali, gli uffiziali superiori ed i capitani dopo 30 anni di servizio;
- I luogotenenti ed i sottotenenti, i bass'uffiziali ed i soldati dopo 25 anni di servizio. Però il tenente, promosso capitano dopo 25 anni di servizio, conserva il diritto alla pensione di tenente, finchè abbia l'anzianità richiesta per la pensione di capitano.
- Godranno del diritto, » ecc., come nel progetto ministeriale.

PRAT. Aveva solamente detto che trattandosi che il Senato venisse ad adottare o l'uno o l'altro emendamento, preferirei quello suggerito dal generale Bava, perchè non fa distinzione tra un'arma e l'altra, e perchè in verità non intenderei bene la redazione proposta dall'onorevole generale Franzini, che stabilisce che cessi la reciprocità per parte del Governo, per i bass'uffiziali e soldati delle armi speciali, per ottenere la pensione di ritiro dai 25 anni di servizio al 30.

Sarebbe forse un vantaggio questo che lor si farebbe?

Io non penso che questo sia nell'intenzione del proponente.

FRANZINI. Se mi permettono, io farò qualche osservazione per ischiarire la mia proposta.

Dicendo che il diritto di reciprocità per parte del Governo a giubilare i militari sarà sospeso verso quelli delle armi speciali sino a che abbiano compiti 30 anni di servizio, ho inteso con questo di dire che anche i soldati e bass'uffiziali delle armi speciali avranno pure il diritto di ritirarsi a 25

anni di servizio; ma siccome loro potrebbe convenire di sguistare sino a 30 anni, si è per questo che ho proposto di sospendere la reciprocità.

Io credo dunque di essere d'accordo perfettamente col generale Bava e col generale Prat.

PRAT. Slante questa spiegazione, io sono perfettamente del medesimo avviso del signor generale Franzini.

DI PETTINENGO, commissario regio. Io non credo che sia in questa legge il caso di stabilire reciprocità alcuna: in questa stessa aula è già stato ammesso che il fatto di reciprocità sarebbe soggetto di altra legge, quella cioè sullo stato degli uffiziali; io non vedo come si debba qui sospendere il diritto di reciprocità al Governo per i soldati e sott'uffiziali delle armi speciali, mentre non si parla di reciprocità per nessun altro grado.

FRANZINI. Dirò due parole soltanto di risposta.

Io veramente non ho ancora veduto un modo di questo diritto di reciprocità, ma generalmente ho sentito a dire che quando uno ha diritto ad essere giubilato a 25 anni di servizio, spetta conseguentemente la facoltà al Governo di poterlo giubilare, ancorchè ei non lo desiderasse; ed è sotto questo rapporto che ho creduto poter intromettere in favore dei soldati ed uffiziali delle armi speciali questa sospensione di reciprocità.

PRESIDENTE. Io metterò ai voti la prima parte dell'emendamento Franzini, perchè se essa non fosse ammessa, sarebbero inutili le altre parti. Io pongo dunque ai voti questa sola prima parte, la quale trovasi così concepita. . .

FRANZINI. (Interrompendo) La prima parte del mio emendamento combina con tutte le altre. . .

Alcune voci. E l'emendamento del senatore Bava?

PRESIDENTE. Bisogna che all'uno od all'altro emendamento il Senato accordi la priorità; ma siccome questa non è stata domandata, io debbo porre ai voti. . .

BAVA. (Interrompendo) Domando la parola sulla posizione della questione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BAVA. Messieurs, je vous engage à prendre une détermination soit pour l'un, soit pour l'autre des amendements qui vous sont soumis, et de ne pas les discuter. Je m'explique: je vous demande de laisser à votre Commission le soin de rédiger l'article de la loi que nous avons l'honneur de vous proposer. Seulement il importe de savoir dans quel sens cette rédaction doit être faite.

Je vous dirai franchement que j'ai peu de foi dans les lois qui s'improvisent au milieu d'une discussion: je fais des vœux ardents pour que le Parlement discute et décide seulement les principales questions qui lui sont soumises, et en laisse la rédaction aux hommes compétents. Notre tâche, messieurs, serait alors bien plus simple, et la besogne irait bon train. Que de temps l'on épargnerait, quelle plus grande perfection auraient les lois que nous faisons! . . . Je vous manifeste ici ma vraie et profonde conviction.

PRESIDENTE. Faccio osservare che il sistema costituzionale nelle forme che ha presso di noi non ammette la proposta dell'onorevole generale Bava. Si è stabilito che tutte le proposte di legge debbono essere esaminate da una Commissione, quindi dal Parlamento, e che poscia debbano essere poste ai voti. Altrove si fa diversamente; ma questa essendo la norma da noi adottata non potrebbe perciò dal Senato procedersi in altro modo. Dunque a me non rimane che a domandare se il Senato intende di accordare la priorità all'uno dei due emendamenti, ovvero se intenda di rimandarli alla Commissione: io lo interpellero sopra quest'ultima proposta.

Chi crede che abbia a rimandarsi quest'articolo alla Commissione per proporre una nuova redazione voglia levarsi.

(Il Senato adotta il rinvio dell'articolo alla Commissione.)

COLLA, relatore. La Commissione ha dichiarato che non accetta né l'uno né l'altro emendamento; bisognerebbe quindi che il Senato dichiarasse in qual senso intenda che sia redatto quest'articolo: per me non saprei in qual altra guisa redigerlo, e crederei meglio lasciarlo come è proposto.

PRESIDENTE. Trattandosi di rimandare alla Commissione l'articolo onde ne lo rediga sul principio dei venticinque anni di servizio, io porrò ai voti questo principio, non sapendo come altrimenti regolare la votazione.

DI POLLONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DI POLLONE. Io non prendo la parola per discutere sopra la legge, perchè non crederei che possa dalle poche mie cognizioni in questa materia ricevere maggior schiarimento; ma trattandosi di una questione che potrebbe farsi più complicata, mi permetterò di esporre al Senato che non è possibile di emendare l'articolo nel modo proposto.

Pare a me che l'onorevole senatore Bava, osservando assennatamente che le nostre leggi riescono talvolta male redatte, avesse proposto di rimandare l'articolo alla Commissione per una nuova redazione; ma intanto il principio dei 25 anni bisogna che sia risolto prima del rinvio; quindi propongo che il Senato decida di accettare o l'uno o l'altro degli emendamenti proposti, o di rimandarli alla Commissione; mi pare che tale fosse l'intendimento del generale Bava.

PRESIDENTE. Io osservo che è sempre in facoltà del Senato di rinviare una proposta alla Commissione per una più perfetta redazione; tuttavia, se vi è una legge la quale sia stata lungamente discussa, è appunto quella intorno a cui versano i nostri dibattimenti, ed è per questo che io credeva d'insistere perchè il Senato venisse ai voti, accordando la priorità all'uno dei due emendamenti. Ma sulla negativa del Senato sopra questa proposizione, non essendosi da nessuno mossa domanda, io non potevo fare altrimenti che porre ai voti la terza proposta, il rinvio alla Commissione.

Se dunque il Senato crede di votare su. . . .

DE FORNARI. Non si rimanda più alla Commissione?

PRESIDENTE. Le due massime sono già definite; si tratta dei due emendamenti proposti, uno dal generale Franzini, l'altro dal generale Bava, i quali tutti e due si fermano ai 25 anni. Dunque mi pareva che si potesse mettere ai voti la prima parte dell'emendamento del generale Franzini, la quale, se è rigettata, si rimanda alla Commissione.

Chi preferisce la redazione del generale Bava voterà contro quella del generale Franzini; non si può procedere altrimenti.

STARA. Mi pare che si potrebbero votare entrambi quanto alla massima. In quanto alla redazione sarà sempre lecito, come altra volta, di rimandarli alla Commissione perchè ne faccia una novella redazione.

PRESIDENTE. Quando una legge, massime di molti articoli, è stata emendata, resta sempre per ultimo lavoro a farsi quello di formulare tutti gli articoli nel modo più perfetto che si possa.

FRANZINI. Se posso col mio voto scindere la questione, do la priorità al generale Bava.

PRESIDENTE. Dipende dal Senato.

FRANZINI. Mi unisco al generale Bava e ne arredo il motivo. Dico che il secondo alinea era messo da me, non per altro che per secondare il desiderio dei soldati, sott'uffiziali

delle armi speciali particolarmente, onde poter arrivare all'età di 30 anni di servizio stabilito, perchè sia loro accordato il diritto alla pensione del grado immediatamente superiore: ed è per questo che io l'ho studiato e ristudiato, acciocchè fosse lasciato ai soldati delle armi speciali il diritto di ritirarsi a 25 anni, e perchè chi voleva aspirare al diritto della pensione del grado superiore potesse continuare. Del resto la prima quistione è quella dei 25 anni di servizio, e sotto questo rapporto ritiro il mio emendamento per combinarsi con quello del generale Bava.

PRESIDENTE. Allora resta l'emendamento del generale Bava che si potrà sottoemendare.

Esso si può dividere in due parti, la prima consisterebbe in dire:

- « Hanno diritto alla giubilazione per anzianità di servizio:
- « Gli uffiziali generali, gli uffiziali superiori ed i capitani dopo 30 anni di servizio.
- « I Inogotenenti e sottotenenti, i bassi uffiziali ed i soldati dopo 25 anni di servizio. »

FRANZINI. Io farò solo un'osservazione, ed è che se si avesse a rimandare questa decisione più tardi, quando verremo all'articolo 12 non sarà più fattibile, dirò così, di accordare il diritto di pensione superiore ai soldati e sotto uffiziali.

PRESIDENTE. Quando sarà dato il voto, allora si potrà aggiungere una frase, la quale riservi agli appartenenti ai corpi speciali ciò che si crede loro riservare.

Rileggo ancora una volta per maggior chiarezza la prima parte di questo articolo che si deve porre in votazione. *(La rilegge)*

Chi approva questa parte dell'emendamento voglia levarsi. *(È approvata.)*

Ora verrebbe l'aggiunta proposta dal generale Franzini.

FRANZINI. Il mio emendamento nella sua prima parte combinava essenzialmente con quello proposto dal generale Bava; ma nel secondo alinea io intendeva di riservare ai soldati, sott'uffiziali, uffiziali sino al grado di tenenti delle armi speciali, di poter continuare il servizio sino a 30 anni per ottenere la pensione di ritiro del grado superiore. Ora se il Governo volesse adottare il principio di reciprocità, sarebbe forse in sua balla di poterli privare di questo vantaggio, ed è per ciò che io aveva emesso il mio parere di sospendere questa reciprocità, adottando la continuazione di servizio.

PRESIDENTE. Resterebbe quella parte dell'alinea dell'emendamento del generale Bava, la quale è così espressa:

« Però il tenente promosso a capitano dopo 25 anni di servizio conserva il diritto alla pensione di tenente finchè abbia l'anzianità richiesta per la pensione di capitano. »

Questa disposizione si è introdotta dopo lunga discussione nella legislatura del 1849.

Io pongo dunque ai voti questa parte dell'emendamento.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(È approvata.)

Ora seguirebbe quella parte che si conserverebbe dell'emendamento Franzini:

« Il diritto per parte del Governo a giubilare questi militari sarà sospeso verso quelli delle armi speciali sino a che abbiano compiuto 30 anni di servizio. »

Chi approva questa parte dell'emendamento voglia alzarsi. *(Non è approvata.)*

Resta l'ultimo paragrafo dell'articolo proposto. *(Vedi sopra)* Questo sarebbe l'ultimo alinea dell'articolo 2.

COLLA, relatore. Domando la parola per chiedere quale sarà la ragione che valga ad escludere i professori e maestri

dell'Accademia militare. La Commissione ha detto che volendo modificare la cosa e stabilire per tutti in quest'articolo il servizio di 30 anni, si era creduto conveniente che l'eccezione a favore dei professori e maestri dell'Accademia non si introducesse. Ma, secondo appare, si è messa all'articolo 47 in fine, in un modo che non corrisponde all'intenzione che si aveva in mira; la qual cosa poi si potrebbe riparare con un emendamento. Ma poichè si vuole riprendere l'articolo come era prima, non vedo ragione per cui si tolga a quelli che l'hanno e si dia ad altri.

DI PETTENCO, commissario regio. Io credo veramente nell'interesse della legge (se però si ha intenzione che questa legge progredisca a vantaggio dell'esercito) che non si facciano tutte queste variazioni, in quanto che le ragioni adottate non sono di tal peso che non si possano controbattere con altre, nè soggette a rigoroso calcolo e ragionamento matematico; sono ragioni di controversia.

L'onorevole signor senatore Colla può aver ragione di volere compresa di nuovo questa disposizione nell'articolo 2; ma se però è già compresa nell'articolo 47, e che in questo, se vi ha qualche pericolo che non corrisponda realmente al concetto, si farà emendamento, io non iscorgo ragione di ciò fare, se pur non vuoi ridurre la legge presentata a quella stata votata dal Senato or sono due mesi.

Intanto io ripeto che i poveri storpi, le vedove, gli orfani stanno lagrimando e aspettano questa legge con ansietà; ve la domandano ricordando le fatte promesse.

Queste vedove ottengono scarsi sussidii, ed il Ministero è già stato obbligato di domandare più volte somme per provvederne. Si procede così di giorno in giorno, ma sempre in modo non costituzionale, e da cui il Ministero stesso vorrebbe sortire per togliersi ogni incolpazione.

Io mi permetto ancora una volta di invitare il Senato a voler ponderare se emerga maggior bene o maggior male dal variare ancora una seconda volta per intero, dal capovolgere nuovamente la legge che vi è presentata.

Questo io dico nell'interesse della legge e dell'esercito e particolarmente per quelli ai quali per i vigenti regolamenti non è provvisto in modo equo, e per quelli i quali non sono menomamente contemplati.

PRESIDENTE. Dunque il sotto-emendamento sarebbe così concepito, cioè che dopo le parole: « E dopo 20 anni di effettivo servizio delle loro funzioni, i cappellani e gli uffiziali dell'esercito » si aggiungessero queste altre: « i professori, i maestri dell'Accademia militare. »

Domando prima se questo sotto-emendamento è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Non essendo appoggiato, porrò ai voti il secondo paragrafo del progetto del Ministero. *(V. sopra)*

(È approvato.)

Ora resta a dare il voto sul complesso dell'articolo il quale resta così redatto. *(V. sopra)*

Chi adotta il complesso voglia levarsi.

(È adottato.)

Leggerò insieme l'articolo 4, poichè la Commissione propone un emendamento che riunisca in un solo i due articoli, lasciando parte della frase seconda nell'articolo 3.

« Art. 3. Le ferite ricevute in guerra od in servizio comandato, e le infermità provenienti in modo ben accertato da fatiche, eventi o pericoli del servizio, danno diritto immediato alla giubilazione, ogni qual volta esse abbiano cagionato la cecità, l'amputazione o la perdita assoluta dell'uso di uno o più membri od infermità equivalenti a tali perdite.

« Art. 4. Le ferite od infermità meno gravi, procedenti pur sempre dalle cause accennate nell'articolo precedente ed accertate come in esso, danno diritto alla pensione solo allorché il militare è per esse divenuto inabile a continuare od a riassumere più tardi il servizio. »

STARA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La Commissione propone di dire invece:

« Le ferite ricevute in guerra od in servizio comandato e le infermità provenienti in modo ben accertato da fatiche, eventi o pericoli del servizio, danno diritto alla giubilazione allorché il militare è per esse divenuto inabile a continuare ed a riassumere più tardi il servizio. »

Da ciò è manifesto che l'emendamento consiste nel sopprimere tutto quello che è posto dopo le parole *alla giubilazione, ecc.*, e la prima parte dell'articolo 4 che si comprende in queste parole: *le ferite, ecc.*

PRESIDENTE. Il senatore Stara ha la parola.

STARA. Vi parrà strano, o signori, che un magistrato osi alzar la voce nella presente discussione in cui si sta ventilando una materia aliena affatto dai suoi studi e totalmente estranea alle giornaliere sue occupazioni. E per verità io stesso stavo incerto, sospeso, e molto esitava a rompere il silenzio, temendo di essere tacciato di voler mettere la falce nella messe altrui; ma, meglio considerato il debito dell'ufficio, e confidando nella vostra indulgenza e bontà, ho deliberato lasciar da parte ogni altro riguardo e venirvi esponendo quelle osservazioni che nell'esame di questo progetto mi verranno di mano in mano suggerite, persuaso e confidando che voi coi vostri lumi e colla vostra esperienza supplirete alla mia insufficienza ed alla mia inesperienza.

Premessa questa dichiarazione e protesta, mi faccio a rassegnarvi alcune mie osservazioni che riguardano i due articoli 3 e 4 del progetto ministeriale, i quali furono compresi in un solo, cioè nel 3° propositi dalla vostra Commissione. Signori, dal raffronto di questi due articoli del progetto ministeriale coll'articolo unico 3 della Commissione, avrete riconosciuto con me che il concetto dei due primi non combina perfettamente col concetto dell'articolo unico della Commissione. Infatti nei due articoli proposti dal Ministero si contengono due distinte idee, si contemplano due cose diverse, mentre che nell'articolo unico della Commissione una idea sola si contiene, si contempla una cosa sola.

Infatti nei due articoli proposti dal Ministero si parla di due diverse specie di ferite delle quali le une danno un diritto assoluto, immediato, alla giubilazione, e sono quelle contemplate nell'articolo 3; laddove le altre non danno un egual diritto assoluto, immediato alla giubilazione, ma allora soltanto danno questo diritto quando sono riconosciute tali che per esse il militare sia divenuto inabile a continuare od a riassumere più tardi il servizio. Nell'articolo unico invece che vi propone la vostra Commissione queste due specie di malattie non sono più contemplate, ma se ne contempla una sola, e qualunque sia la malattia, qualunque sia la ferita, non dà diritto alla giubilazione se non nel solo caso in cui per essa il militare sia riconosciuto inabile a continuare od a riassumere più tardi il servizio. Ciò posto, io osservo che o la Commissione ha inteso di variare unicamente la redazione, e in questo caso non ha raggiunto il suo scopo, perchè voi vedete che qui non la sola redazione fu variata, ma la sostanza stessa delle disposizioni, perchè mentre nel progetto ministeriale si contemplano due cose, qui se ne contempla una sola. Ovvero la Commissione ha inteso di variare le disposizioni stesse dei due articoli, ed allora mi pare che deve meglio esprimerlo nei motivi che si contengono nella sua relazione, i quali mo-

livi mi lasciarono quasi travedere che non abbia inteso di fare alcune modificazioni nella sostanza.

Forse si dirà che le malattie contemplate nell'articolo 3 del Ministero sono tali che per se stesse già danno a dividere che chi ebbe la disgrazia di sopportarle è per sua natura riconosciuto inabile a continuare ed a riassumere più tardi il suo servizio; ma allora osserverò che si può dar luogo in molti casi a molta incertezza. Infatti suppongasì il caso di uno che abbia perduto un braccio, o abbia perduto una gamba; secondo l'articolo 3 del progetto ministeriale costui avrebbe diritto assoluto, immediato, senza altre cautele, senza altre condizioni di essere ammesso alla giubilazione; invece, secondo l'articolo proposto dalla Commissione, si potrebbe sempre mettere in dubbio, rimarrebbe sempre incerto se abbia acquistato questo diritto assoluto, perchè gli si potrebbe dire che non è per questa sola perdita di un braccio, di una gamba in malo stato, per cui sia impedito di continuare o di riassumere più tardi il servizio militare; ed lo mi ricordo che nei miei anni giovanili ho visto il generale Clément, che era generale della divisione di Torino, che mancava di un braccio e tuttavia continuava il suo servizio. Ora il Governo, secondo l'articolo della Commissione, potrebbe dire a quel tale che avesse, come il generale Clément perduto il braccio: voi avreste potuto ancora continuare quel servizio, per conseguenza non vi do ancora la vostra giubilazione; laddove, secondo i due articoli proposti dalla Commissione, chi avesse perduto un braccio, chi avesse perduto una gamba, potrebbe far valere il suo diritto assoluto immediato e non dipendente da altre condizioni per essere giubilato.

Io prego quindi il relatore della Commissione a voler meglio chiarire se abbia inteso di variare unicamente la redazione, o se invece abbia meglio inteso di recare una variazione alla sostanza stessa delle disposizioni contenute nei due articoli ministeriali, riservandomi di soggiungere altre osservazioni allorchè avrò inteso gli chiarimenti dello stesso signor relatore.

COLLA, relatore. Quantunque mi sembri che sia per tutti evidente che l'articolo emendato dalla Commissione abbia per se il pregio della concisione, della semplicità e della chiarezza, che sono qualità tanto necessarie nella compilazione delle leggi, e quantunque mi sembri che abbia il vantaggio di stabilire in una prima disposizione un principio largo e generoso che non si trova forse in altre leggi e non si trova certamente nella legge di Francia, principio largo e generoso che ha ammesso al diritto di pensione di ritiro qualunque militare che sia divenuto inabile a continuare nel servizio per cagione del servizio medesimo, nondimeno la Commissione avrebbe rinunziato e rinunzierrebbe a questa variazione all'articolo proposto dal Ministero, se non fosse persuasa che, mantenendo questa distinzione, si mantiene un contro-senso, un'origine d'indagini, di questioni che non sono necessarie e che possono imbarazzare l'applicazione della legge.

La distinzione che qui n'è fatta con questi due articoli è un'imitazione della legge francese. Ma nell'imitare la legge francese non si è badato che il motivo il quale rendeva necessaria colà questa distinzione rende necessario che qui si tolga.

In Francia si è fatta la distinzione delle ferite che producono cecità o perdita di uno o due membri, e si è detto che in questo caso il diritto alla giubilazione è immediato ed assoluto; e poi per le ferite meno gravi di cui si parla all'articolo 4 si è stabilito che queste infermità o ferite non da-

ranno diritto alla pensione di ritiro se non quando il militare sia divenuto inabile al servizio, e oltre a ciò quando risulterà inetto a guadagnarsi il vitto altrimenti.

Noi siamo stati molto più generosi dei nostri vicini, noi abbiamo stabilito in massima che chiunque è divenuto inabile al servizio per cagione del servizio medesimo è ammesso alla giubilazione.

Questo principio generale, generoso, largo, secondo l'idea che n'ebbe a concepire la Commissione, essa ebbe l'intenzione che fosse stabilito in quest'articolo, e si è stabilito con la stessa larghezza col quale è concepito. La divisione che si è fatta nei due articoli diminuisce di molto la larghezza della disposizione e dà poi luogo a molti inconvenienti dei quali non voglio intrattenere il Senato per non dilungare di troppo la discussione. Io ad ogni modo ne noterò un solo che risulta dal testo stesso dell'articolo 5.

Vedrete, o signori, che ivi si dice:

« Le ferite ricevute in guerra ed in servizio comandato e le infermità provenienti in modo ben accertato da fatiche, eventi o pericoli di servizio, danno diritto immediato alla giubilazione, ogniquivolta essi abbiano cagionato la cecità, l'amputazione o la perdita assoluta dell'uso di uno o più membri od infermità equivalenti a tali perdite. »

Ora vi domando se quando nell'articolo 4 si dice che tutte le altre infermità equivalenti o no a tale perdita danno diritto egualmente alla pensione di ritiro, non è necessario stabilire un'indagine per vedere se la malattia equivalga o no alle ferite.

Questo è un vero controsenso. Basta che la malattia renda inabile il militare a continuare il servizio perchè gli si dia il diritto di domandare la pensione di ritiro.

Io credo dunque che, ammettendo l'articolo semplice come si è proposto dalla Commissione, si rende la legge molto più semplice, molto più chiara, e le si conserva quell'aspetto di generosità e larghezza che mi pare esserle dovuto per la larghezza delle disposizioni.

STAMA O che io mi inganno a partito, o che lo scopo che si propone la Commissione non è punto d'accordo coll'articolo unico che essa propone.

La Commissione pretende che coll'articolo unico si è largheggiato, che si sia dato assai più di quello che davano i due articoli. Io confesso che non so vederlo, ed affermo e sostengo che si dà molto meno. Infatti, coi due articoli e coll'articolo 5 specialmente si dà un diritto assoluto, immediato nei casi ivi specificati, e coll'articolo unico della Commissione non si dà mai questo diritto che quando taluno è riconosciuto inabile a continuare o a riassumere il servizio in appresso. Questo diritto di essere giubilato, quando per qualunque

siasi ferita uno è riconosciuto inabile a continuare o riassumere il servizio, è già contenuto anche nell'articolo 4; dunque l'articolo 4 contiene già tutto quanto si contiene nell'articolo unico e 5 della Commissione; perchè qualunque sia la ferita, secondo l'articolo 4 del progetto ministeriale, la quale renda inabile il militare a continuare o riassumere più tardi il servizio, questa qualunque siasi ferita dà, secondo l'articolo 4, il diritto di domandare e di essere ammesso alla giubilazione.

Ma nel progetto ministeriale, oltre questo diritto, che è sempre subordinato all'essere riconosciuto inabile a continuare o riassumere il servizio, vi è l'articolo 3 che ne dà un altro assoluto e indipendente da ogni cautela, come, per esempio, nel caso di una gamba tronca, perchè immediatamente, senza addurre alcuna prova, si vede che l'uomo reso inabile a continuare, o riassumere in appresso il servizio, ha un diritto per domandare la sua giubilazione; cosa che resta esclusa dall'articolo unico proposto dalla Commissione.

Dunque la Commissione non ha raggiunto il suo scopo quando ha detto che largheggiava; anzi io trovo che non ha largheggiato, ma che invece ha ristretto il favore compartito dai due articoli, perchè, torno a ripetere, secondo i due articoli vi sono due casi, due idee, l'una assoluta ed indipendente da ogni condizione, cioè quando si trovano di quelle ferite e di quelle infermità contemplate nell'articolo 3, vi è diritto immediato ed assoluto per essere giubilato; laddove tutte le ferite (ed in queste è compreso tutto il concetto della Commissione) danno questo diritto quando portano inabilità per riassumere in appresso il servizio; io dunque sarei d'avviso che si mantengano i due articoli proposti dal Ministero.

DI PETTINENGO, commissario regio. Domando la parola.

PRESIDENTE. Non avrei difficoltà ad accordarle la parola, ma debbo osservarle che il Senato non si trova più in numero per poter deliberare.

(Il senatore Di Collegno Luigi ritira la di lui proposta regolamentaria.)

Approfitterò della circostanza per dare comunicazione al Senato di una lettera che ricevetti testè dall'onorevolissimo nostro collega il senatore Luigi di Collegno, il quale aveva pochi giorni sono presentato una proposta di legge, diretta ad ottenere un cambiamento al nostro regolamento parlamentario. Egli ora scrive che, attesa la non rimota discussione di un nuovo regolamento, ritira perciò la sua proposta.

Il Senato è invitato per le ore due di domani.

L'adunanza è sciolta alle ore 4 3/4.